

Rag. Franco Falardi
 Dott.ssa Paola Falardi
 Dott. Francesco Falardi
 Consulenza del lavoro: Luca Falardi

Dott. Marcello Violani
 Rag. Angela Gambirasio
 Rag. Andrea Lozza
 Rag. Silvia Colleoni

Segreteria: Denise Colleoni

Bergamo, 01/06/2017

GIUGNO 2017 – IL VERSAMENTO DEL SALDO 2016 E DEGLI ACCONTI 2017 DELLE IMPOSTE


con la collaborazione del Centro Studi SEAC

Agevolazione “prima casa” e donazione al coniuge	<p>Non si determina la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” qualora, prima del decorso di 5 anni dall’acquisto, il coniuge cede all’altro il 50% della quota ad un prezzo simbolico, che non viene pagato.</p> <p>L’atto di cessione è, infatti, riqualificabile come donazione, avente lo scopo di ricongiungere la proprietà del bene in capo ad un unico soggetto, al fine di un futuro acquisto di un nuovo immobile.</p>
Sentenza CTP Milano 7.2.2017, n. 1134/35/17	
Studi di settore	È illegittimo l’accertamento basato sugli studi di settore che “attribuiscono” all’impresa una percentuale di ricarico eccessiva, ossia che non tiene conto, ad esempio, dell’elevata concorrenza presente nella zona in cui viene esercitata l’attività.
Sentenza Corte Cassazione 19.4.2017, n. 9932	
Aliquota piante aromatiche	<p>L’aliquota IVA ridotta del 5% è applicabile <i>“solo ed esclusivamente per le cessioni dei prodotti tassativamente e specificamente”</i> riportati nel n. 1-bis), Tab. A/II-bis, DPR n. 633/72. Pertanto in presenza di confezioni che contengono un misto di prodotti diversi è applicabile l’aliquota IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – del 5% se il misto è composto esclusivamente dai citati prodotti; – del 22% se la confezione contiene, anche in minima parte, altri prodotti (ad esempio, alloro o maggiorana). <p>Medesima “regola” opera per le cessioni di piante aromatiche allo stato vegetativo, facendo attenzione al fatto che per l’origano l’aliquota IVA ridotta del 5% è prevista solo se a rametti o sgranato e non anche per la pianta.</p>
Risoluzione Agenzia Entrate 3.5.2017, n. 56/E	
Redditometro	L’accertamento tramite redditometro è nullo se il contribuente prova che gli acquisti sono giustificati da disponibilità derivanti dalla stipula di un mutuo.
Sentenza Corte Cassazione 5.5.2017, n. 11082	
Regolarizzazione fabbricati rurali	<p>Ai proprietari di fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto Edilizio Urbano l’Agenzia delle Entrate invierà un avviso bonario, al fine di consentire la regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso. L’interessato potrà comunicare all’Agenzia eventuali “inesattezze” nello stesso contenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> – compilando l’apposito <i>“modello di segnalazione”</i> allegato all’avviso; – utilizzando il servizio online disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Comunicato stampa Agenzia Entrate 24.5.2017	

COMMENTI

IL VERSAMENTO DEL SALDO 2016 E DELL'ACCONTO 2017 DELLE IMPOSTE

In applicazione dei nuovi termini di versamento introdotti dal Decreto "Collegato alla Finanziaria 2017", entro il prossimo **30.6.2017** ovvero entro il **31.7.2017** (il 30.7 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% va effettuato il **versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI 2017 e dal mod. IRAP 2017**.



SALDO IRPEF, IRES ED IRAP 2016

Come noto, il **saldo 2016** di IRPEF e relative addizionali, IRES ed IRAP è determinato quale differenza tra l'imposta risultante dal mod. REDDITI / IRAP 2017 e quanto versato a titolo di acconto nel corso del 2016 (giugno-luglio-agosto e/o novembre).



L'imposta a saldo **non va versata** ovvero, se a credito, **non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione** se il relativo importo è:

- **non superiore a € 12** con riferimento ad **IRPEF, relative addizionali e IRES**;
- **non superiore a € 10,33** con riferimento all'**IRAP**, tenendo presente che detto ammontare va riferito all'importo a debito / credito in ciascuna Regione e che lo stesso **può essere fissato in misura diversa dalla singola legge regionale**.

SALDO CEDOLARE SECCA 2016

Le persone fisiche titolari di redditi da locazione di immobili uso abitativo che hanno applicato la cedolare secca devono:

- dichiarare i redditi soggetti a cedolare secca nel quadro RB del mod. REDDITI 2017 PF;
- versare il **saldo dovuto** tenendo presente quanto già versato a titolo di acconto.

SALDO IVIE / IVAFE 2016

Entro il termine previsto per il saldo IRPEF, ossia entro il 30.6 / 31.7.2017 con la maggiorazione dello 0,40%, le persone fisiche sono tenute al **versamento del saldo 2016 dell'imposta dovuta**:

- sugli **immobili situati all'estero** (IVIE);
- sulle **attività finanziarie detenute all'estero** (IVAFE).

SALDO MAGGIORAZIONE IRES SOCIETÀ DI COMODO

Le società di capitali (spa, sapa, srl) considerate "**di comodo**", e quindi tenute all'applicazione della **maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES**, devono versare il saldo 2016 entro gli stessi termini previsti per l'IRES, utilizzando lo specifico codice tributo.

ACCONTO IRPEF, IRES ED IRAP 2017

I contribuenti sono tenuti al **versamento dell'acconto** delle imposte dovute per i redditi che saranno conseguiti nel 2017, da dichiarare nel mod. REDDITI / IRAP 2018, entro i medesimi termini previsti per il saldo 2016, ossia entro il **30.6 – 31.7.2017** con la maggiorazione dello 0,40%.

Come di consueto, l'acconto può essere determinato con il **metodo storico** oppure con il **metodo previsionale**.

Metodo storico	<p>L'acconto 2017 è determinato in base all'importo evidenziato:</p> <ul style="list-style-type: none">• a rigo "<i>DIFFERENZA</i>" o "<i>IRES dovuta o differenza a favore del contribuente</i>" presente nel quadro RN del mod. REDDITI 2017;• a rigo "<i>Totale imposta</i>" presente nel quadro IR del mod. IRAP 2017. <p> Va considerato anche l'eventuale saldo a credito risultante dal mod. REDDITI / IRAP. Così, ad esempio, se dal mod. REDDITI 2017 PF (rigo RN46) risulta un credito, questo può essere utilizzato per versare un minor acconto.</p>
Metodo previsionale	<p>Qualora si presuma di conseguire un reddito e quindi un'imposta 2017 inferiore rispetto al 2016, è consentito effettuare un versamento in misura inferiore (rispetto a quanto risulterebbe dovuto con il metodo storico) ovvero non effettuare alcun versamento.</p> <p> Se la previsione in base alla quale è stato versato l'acconto risultasse errata (versamento inferiore a quanto dovuto in base al reddito effettivamente conseguito nel 2017) è applicabile la sanzione per insufficiente versamento (30%).</p>

 La scelta dell'uno o dell'altro metodo riguarda la **singola imposta**; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l'IRAP e il metodo previsionale per l'IRPEF.

Acconto IRPEF

Utilizzando il metodo storico, l'**acconto IRPEF 2017** va calcolato applicando il **100%** all'importo esposto a **rigo RN34 "DIFFERENZA"** del mod. REDDITI 2017 PF. Il versamento non va effettuato se il predetto importo risulta non superiore a € 51,65; lo stesso va effettuato in 2 rate nel caso in cui il predetto importo sia superiore a € 257,52.

In presenza di particolari fattispecie può risultare "**conveniente**" determinare l'acconto 2017 con il **metodo previsionale** come di seguito evidenziato.

Cedolare secca dal 2017

Le persone fisiche che **nel 2017** hanno scelto di **assoggettare a cedolare secca** il reddito degli immobili abitativi locati:

- **non** sono tenute al versamento dell'**acconto 2017** per la cedolare secca;
- possono determinare l'acconto IRPEF 2017 con il **metodo previsionale**, considerando che il **reddito fondiario** di detti immobili **non sarà assoggettato ad IRPEF**.

Fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2017

Le persone fisiche che **nel 2017 sono fuoriuscite** dal regime della **cedolare secca** e pertanto devono assoggettare a tassazione ordinaria il reddito degli immobili abitativi locati a decorrere dall'uscita:

- **non** sono tenute a versare l'**acconto IRPEF 2017** per il reddito dell'immobile che nel 2017 sarà assoggettato ad IRPEF;
- **possono**, utilizzando il metodo previsionale, **versare un acconto inferiore** ovvero **non versare l'acconto per la cedolare secca**.

Acconto addizionale comunale IRPEF

L'acconto dell'**addizionale comunale IRPEF 2017** è determinato dalla **differenza tra**:

- il **30% dell'ammontare complessivo** dell'addizionale prevista dal Comune in cui il contribuente

risiede all'1.1.2017, risultante dall'applicazione, al reddito di rigo RV1 ossia di rigo RV17, campo 2, dell'**aliquota prevista per il 2016**.

Prima di procedere a tale calcolo va verificato quanto **deliberato dal Comune in materia di esenzione**. Infatti, qualora sia prevista una soglia di esenzione per un importo superiore all'imponibile, l'addizionale non è dovuta; se l'esenzione riguarda un importo inferiore, l'acconto va calcolato applicando l'aliquota all'intero imponibile.

In presenza di **redditi assoggettati a cedolare secca** gli stessi devono essere **considerati** al fine di stabilire il superamento o meno della **soglia di reddito**, eventualmente fissata dal Comune, per l'**esenzione** dall'applicazione delle **addizionali IRPEF**, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2012, n. 19/E;

- **quanto eventualmente trattenuto** dal datore di lavoro / Ente pensionistico a titolo di acconto dell'addizionale comunale.



Anche per l'acconto dell'addizionale comunale 2017 è **possibile versare un importo inferiore** rispetto a quello risultante dall'operazione sopra descritta (utilizzo del **metodo previsionale**).

Redditi soggetti a tassazione separata

I soggetti che percepiscono **redditi non soggetti a ritenuta alla fonte sottoposti a tassazione separata** sono tenuti a versare, a titolo di **acconto**, il **20%** di quanto indicato in dichiarazione (rigo RM14, mod. REDDITI 2017 PF).

Acconto IRES

L'**acconto IRES 2017** dovuto dalle società di capitali, enti commerciali e non commerciali è pari al **100%** dell'importo "*IRES dovuta o differenza a favore del contribuente*" esposto a **rigo RN17** del mod. REDDITI 2017 SC e a **rigo RN28** del mod. REDDITI 2017 ENC.

In particolare, il versamento non va effettuato se il predetto importo risulta non superiore a € 20,66; lo stesso va effettuato in 2 rate nel caso in cui il predetto importo sia superiore a € 257,52.

Per la determinazione dell'acconto (ciò va considerato anche ai fini IRPEF) l'**imposta netta** di riferimento **va maggiorata del 70% delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, scomutate nel 2016**, per effetto del D.Lgs. n. 239/96.

Acconto maggiorazione IRES società di comodo

Le società **di comodo** tenute dal 2016 all'applicazione della **maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES** devono versare altresì l'**acconto 2017** di tale maggiorazione, entro gli stessi termini previsti per l'IRES, utilizzando gli specifici codici tributo.

Acconto IRAP

L'**acconto IRAP 2017** è determinato e versato applicando le medesime regole previste per l'acconto IRPEF / IRES. Lo stesso quindi:

- è stabilito nella misura del **100%**;
- non è dovuto se l'importo evidenziato a **rigo IR21 "Totale imposta"** del mod. IRAP 2017 è:
 - non superiore a € 51,65 per le persone fisiche;
 - non superiore a € 20,66 per gli altri soggetti (società di capitali, ecc.).

Regioni in disavanzo sanitario

Nelle Regioni che non hanno ancora raggiunto la copertura del disavanzo del settore sanitario, continuano a trovare applicazione le maggiorazioni dell'aliquota ordinaria e di quella dell'1,9% prevista per il settore agricolo ovvero delle aliquote ridotte / maggiorate dalle disposizioni regionali.

ACCONTO CEDOLARE SECCA 2017

L'acconto 2017 della cedolare secca (21% - 10%) è dovuto in misura pari al **95% dell'imposta dovuta per il 2016** e va determinato con le medesime modalità previste ai fini IRPEF.

In particolare, il versamento non va effettuato se il predetto importo risulta non superiore a € 51,65; lo stesso va effettuato in 2 rate nel caso in cui il predetto importo sia superiore a € 271,07.

ACCONTO IVIE / IVAFE 2017

Entro i predetti termini, i soggetti interessati devono versare l'acconto IVIE / IVAFE, determinate nel quadro RW, con le stesse modalità previste ai fini IRPEF.

VERSAMENTO RATEALE DELLE SOMME DOVUTE

Relativamente alla **rateizzazione** è necessario considerare che:

- per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la stessa:
 - deve **concludersi entro novembre**;
 - comporta il pagamento degli **interessi** nella misura dello **0,33% mensile, decorrenti dal termine per il versamento del saldo e della prima rata di acconto.**



La percentuale degli interessi dovuti, riferita al periodo di versamento e quantificata in **misura forfetaria per ogni mese**, va applicata **a prescindere dal giorno in cui si effettua il pagamento**;

- è possibile **scegliere** quali **somme rateizzare** e il **numero di rate**.



È comunque **opportuno scegliere un'unica modalità di rateizzazione** con riferimento a tutti gli importi dovuti, per evitare "inconvenienti" in sede di versamento delle singole rate e di controllo dei pagamenti già effettuati.

Va inoltre considerato che la **scadenza dei versamenti delle rate successive alla prima differisce** a seconda che il soggetto interessato sia **titolare o meno di partita IVA**, come di seguito schematizzato.

Versamento rate successive alla prima	Titolare di partita IVA	Entro il giorno 16 di ciascun mese
	Non titolare di partita IVA (*)	Entro la fine di ciascun mese

(*) *Tra i non titolari di partita IVA rientrano anche i soci / associati di società di persone e soggetti equiparati, nonché i collaboratori dell'impresa familiare.*

MODALITÀ DI VERSAMENTO

In sede di versamento del saldo 2016 / acconto 2017 è possibile utilizzare la compensazione con le consuete modalità.

In merito si rammenta che, la c.d. "Manovra correttiva", il Legislatore ha apportato rilevanti modifiche alle modalità di utilizzo dei crediti d'imposta in compensazione.

In particolare, **a decorrere dal 24.4.2017**, "*al fine di contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d'imposta*":

- è fissato a **€ 5.000** del limite annuo di **utilizzo dei crediti tributari** (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione oltre il quale è **necessario il visto di conformità**;
- è **soppresso il limite annuo di € 5.000 oltre il quale per i soggetti IVA scatta(va) l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24.



Conseguentemente l'**utilizzo in compensazione nel mod. F24** va obbligatoriamente effettuato tramite i **servizi telematici dell'Agenzia indipendentemente dall'importo**.

Ciò riguarda la **generalità delle imposte**, ossia il credito IVA (annuale / trimestrale), IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Rimangono **escluse** da tale obbligo le compensazioni di "**altri**" crediti rispetto a quelli citati (ad esempio, contributi previdenziali);

- è introdotto il **divieto di utilizzare la compensazione** in caso di **iscrizione a ruolo** a seguito di **mancato pagamento**, in tutto o in parte, delle somme dovute a causa dell'**utilizzo indebito di crediti** da parte del contribuente.

Importo massimo compensabile

L'importo massimo annuo compensabile è fissato a **€ 700.000** (non vanno considerati i crediti utilizzabili in compensazione verticale). Tale limite vale anche per la compensazione dei crediti IVA trimestrali (Comunicato Agenzia Entrate 20.7.2004). L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell'anno successivo.

A favore delle imprese subappaltatrici con volume d'affari IVA dell'anno precedente costituito **per almeno l'80%** da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare il reverse charge, il predetto limite è **elevato a € 1.000.000**.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il **mancato o insufficiente versamento** degli importi in esame può essere sanato con il ravvedimento operoso, tenendo presenti le modifiche apportate dalla Finanziaria 2015 e dal D.Lgs. n. 158/2015.

Sanzione ridotta		Termine di versamento della regolarizzazione
da 0,1% a 1,4%	1/10 dell'1% per giorno	Entro 14 giorni dalla scadenza , tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%
1,5%	1/10 del 15%	Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza
1,67%	1/9 del 15%	Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
3,75%	1/8 del 30%	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione
4,29%	1/7 del 30%	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo alla violazione
5%	1/6 del 30%	Entro il termine di accertamento

Si rammenta infine che in sede di regolarizzazione vanno corrisposti gli interessi di mora, calcolati a giorni, nella misura dello **0,2%** nel 2016 e dello **0,1%** dall'1.1.2017.